
CAPITOLATO SPECIALE

**PERL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E SEGRETERIA
PRESSO IL POLO TECNOLOGICO DI TRENTO - VIA SOLTERI, 38 TRENTO**

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e relative condizioni di espletamento	3
Art. 3 - Prestazioni accessorie	3
Art. 4 - Obblighi a carico dell'appaltatore	4
Art. 5 - Obblighi a carico della stazione appaltante.....	5
Art. 6 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	5
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto	6
Art. 8 - Durata ed orari del contratto.....	6
Art. 9 - Importo del contratto	6
Art. 10 - Direttore dell'esecuzione del contratto	6
Art. 11 - Avvio dell'esecuzione del contratto	6
Art. 12 - Sospensione dell'esecuzione del contratto	7
Art. 13 - Modifica del contratto durante il periodo di validità	7
Art. 14 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	7
Art. 15 - Controlli sull'esecuzione del contratto	7
Art. 16 - Fallimento ed altre vicende soggettive dell'appaltatore.....	7
Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	8
Art. 18 – Subappalto	8
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto e clausole sociali	9
Art. 20 – Sicurezza	10
Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore	10
Art. 22 – Garanzia definitiva	10
Art. 23 – Obblighi assicurativi	10
Art. 24 – Trattamento dei dati personali	10
Art. 25 - Penali	11
Art. 26 - Risoluzione del contratto per inadempimento	11
Art. 27 - Clausole di risoluzione espressa	11
Art. 28 - Recesso	12
Art. 29 - Definizione delle controversie.....	12
Art. 30 - Tracciabilità dei flussi finanziari	12
Art. 31 - Spese contrattuali.....	12
Art. 32 - Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex. L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento	12
Art. 33 - Norma di chiusura	13

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'Appalto ha per oggetto il servizio di portierato e segreteria presso il Polo Tecnologico di Trento situato in Via Solteri, 38 - Trento.

Art. 2 – Descrizione del servizio e relative condizioni di espletamento

1. Il servizio di cui all'art. 1 dovrà essere svolto secondo quanto previsto dal presente capitolato, dal contratto e nel rispetto dell'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- a. Apertura e chiusura, negli orari stabiliti al successivo art. 8, della sede oggetto dell'esecuzione del presente appalto;
- b. Attività di reception, assistenza e prima informazione agli utenti, con particolare riguardo sia alla verifica dell'identità dei visitatori sia al rilascio di informazioni generali allo scopo di orientamento ed indirizzamento dell'utenza verso il servizio opportuno;
- c. Attività di gestione del centralino telefonico, con smistamento delle telefonate alle varie aziende insediate nell'immobile;
- d. Servizio di segreteria di base, con particolare riferimento alle seguenti attività: fotocopiatura, consegna e spedizione fax, smistamento della posta nelle cassette delle lettere assegnate alle aziende presenti, ricezione e consegna dei pacchi provenienti da corriere espresso;
- e. Servizio di assistenza nei confronti delle aziende insediate, raccogliendo le segnalazioni di anomalie e/o malfunzionamenti tecnici e le richieste di intervento con tempestiva comunicazione ad un referente indicato da Trentino Sviluppo Spa;
- f. Verifica e segnalazione di eventuali anomalie tecniche e/o utilizzi non corretti delle utenze (a titolo meramente esemplificativo si considera la mancata chiusura dei rubinetti o il mancato spegnimento delle luci);
- g. Prestazioni inerenti gli spostamenti di elementi di arredo o di attrezzature, limitatamente ad attività che non si configurino come esecuzione di traslochi;
- h. Consegna della posta in partenza agli incaricati del prelievo;
- i. Presidio antincendio ed attività di primo soccorso in caso di incidenti/infortuni;
- j. Assistenza per l'accesso e per lo spostamento di utenti portatori di handicap all'interno degli spazi dell'immobile ove è eseguito il servizio oggetto di appalto.

Art. 3 - Prestazioni accessorie

1. In considerazione della disponibilità di una sala riunione, la cui planimetria è riportata in calce al presente capitolato, l'appaltatore gestirà, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate, la predetta sala con la facoltà di consentire a soggetti terzi di usufruire della stessa per riunioni/corsi di formazione etc. a titolo oneroso.

2. Per evidenti ragioni si pongono, tuttavia le seguenti condizioni:

- a. Non è consentito concedere l'utilizzo della sala a soggetti politici e sindacali ed è richiesto, in caso fossero incerte le motivazioni di utilizzo, di richiedere un espresso assenso scritto da parte di Trentino Sviluppo Spa;
- b. Alle aziende insediate negli spazi del Polo Tecnologico di Trento spetta un diritto di prelazione rispetto ai soggetti terzi, purché la prenotazione della sala avvenga con un anticipo di almeno 15 gg.;
- c. Alle aziende insediate negli spazi del Polo Tecnologico di Trento ed all'APIAE, Agenzia per gli Incentivi alle Attività Economiche della Provincia autonoma di Trento, deve essere concesso l'utilizzo gratuito della sala per un massimo di 10 volte all'anno, fatta eccezione per le aziende che venissero indicate espressamente da Trentino Sviluppo come aventi diritto di utilizzo gratuito della sala senza limiti annui;
- d. A Trentino Sviluppo è sempre attribuito il diritto di utilizzo gratuito della sala;

- e. I limiti massimi di tariffario per l'utilizzo della sala sono i seguenti:
 - i. 35,00 euro + IVA per la mattina (ore 08.00/13.00);
 - ii. 50,00 euro + IVA per l'intera giornata (ore 7.30/19.00);
 - iii. 16,00 euro + IVA per un utilizzo non superiore ad un'ora.
- f. La gestione della sala comporta per l'appaltatore anche il diritto di addebitare agli utilizzatori il corrispettivo per detto servizio;
- g. Nonostante il servizio di pulizie del Polo Tecnologico di Trento sia affidato ad impresa terza, è posta la condizione che l'appaltatore si impegni, senza condizioni, ad effettuare con l'ordinaria diligenza e secondo la regola dell'arte, le pulizie della sala ogniqualvolta la stessa sia utilizzata.
- h. Con cadenza mensile l'appaltatore trasmette all'indirizzo email info@trentinosviluppo.it un report indicante i soggetti che hanno utilizzato la sala.

Art. 4 - Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore dovrà espletare il servizio oggetto del presente appalto con un'autonoma organizzazione sia dei mezzi sia dei tempi operativi, impiegando personale soltanto da esso dipendente, e/o propri soci.
2. L'appaltatore si impegna a dare puntuale esecuzione alle direttive di servizio eventualmente impartite dalla stazione appaltante.
3. L'appaltatore, prima dell'assunzione del servizio di portierato e segreteria, dovrà avviare tutte le attività necessarie per permettere la corretta e puntuale attivazione del servizio conformemente alla data di inizio del contratto ed in aderenza a quanto predisposto nell'offerta tecnica ed approvato dalla stazione appaltante. Deve inoltre rendersi disponibile ad uno o più incontri con il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dalla stazione appaltante ai fini di garantire la gestione delle procedure di avvio del contratto.
4. L'appaltatore dovrà dotare il proprio personale di apposita divisa provvista di cartellino di riconoscimento dell'operatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, riportante la denominazione del fornitore, generalità, numero di matricola, mansione e fotografia.
5. Durante lo svolgimento del servizio, il personale dipendente dell'appaltatore dovrà tenere un comportamento corretto sotto ogni aspetto e comunque consono alle esigenze richieste dalla stazione appaltante.
6. L'appaltatore deve accertare che il personale da esso impiegato sia adeguatamente addestrato a svolgere le funzioni relative ai servizi oggetto del presente capitolato.
7. L'appaltatore si obbliga ad assicurare il servizio per tutta la durata del contratto, garantendo la continuità dell'appalto, e a sospenderlo od interromperlo, di propria iniziativa, solamente per causa di forza maggiore.
8. Il sopralluogo, obbligatorio presso i luoghi oggetto del servizio ed effettuato prima della presentazione dell'offerta, comporta automaticamente che l'appaltatore sia a perfetta conoscenza dell'ubicazione, della disposizione delle superfici, della conformazione dei locali e degli ambienti dove sarà eseguito il servizio di portierato e segreteria; di conseguenza nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'attività in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione, nonché alla natura ed alle caratteristiche del servizio.
9. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
10. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

Art. 5 - Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante si impegna a garantire l'accesso ai locali per lo svolgimento del servizio e a mettere a disposizione alcune dotazioni di uso comune i cui costi di manutenzione e funzionamento sono a carico della stazione appaltante stessa.

Art. 6 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a. La legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
- b. Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, per quanto applicabile;
- c. Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- d. La legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”*, per quanto applicabili;
- e. La legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
- f. Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- g. La legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- h. Le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto con il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a. Il presente capitolato speciale di appalto;
 - b. L'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - c. L'offerta economica dell'appaltatore.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 8 - Durata ed orari del contratto

1. Il servizio oggetto dell'appalto decorre dalla data di stipula del contratto, ha una durata di 24 mesi e non può essere rinnovato.
2. Il servizio dovrà essere svolto dal lunedì al sabato compresi, esclusi i festivi, dalle ore 07.00 alle ore 22.30 in orario continuato.
3. Eventuali richieste di apertura oltre le giornate e gli orari indicati alla precedente comma 2 saranno oggetto di specifici accordi tra le parti.

Art. 9 - Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio. Il prezzo del servizio quindi è da intendersi come invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e comprensivo di tutto quanto necessario, per fornire le prestazioni richieste, compiute in ogni loro parte.
2. Il corrispettivo indicato in sede di gara e i relativi prezzi applicati non potranno comunque subire alcuna variazione.

Art. 10 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 11 - Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il direttore dell'esecuzione, entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di avvio del servizio, redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore e deve contenere:
 - a. Attestazione della presa in consegna dei locali e degli strumenti di servizio che contiene sia l'elenco degli spazi presi in carico dall'appaltatore per lo svolgimento del servizio sia l'elenco delle dotazioni di uso comune i cui costi di manutenzione e funzionamento sono a carico dell'amministrazione. Con la sottoscrizione, l'appaltatore si impegna comunque a prendersene cura e a mantenerli in modo da garantire il buono stato di conservazione.
 - b. Elenco del personale adibito al servizio, con l'indicazione del nominativo, della qualifica e dell'orario di lavoro. L'appaltatore deve fornire inoltre i nominativi degli incaricati "jolly" che devono eventualmente sostituire l'addetto al servizio di portierato e segreteria che per qualsiasi ragione non possa eseguire il servizio programmato.

3. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 12 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 13 - Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della Legge Provinciale del 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 14 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. L'appaltatore provvede alla fatturazione del corrispettivo in rate mensili posticipate. Trentino Sviluppo è soggetta alla fatturazione elettronica, pertanto il codice destinatario da utilizzare per l'emissione delle fatture è T04ZHR3.

2. La stazione appaltante è soggetta alla normativa sullo "Split-Payment", pertanto, ove applicabile, le fatture dovranno contenere espressamente la dicitura "scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/1972".

3. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dall'articolo 102 del D.Lgs. 50/2016, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni data fattura fine mese.

5. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 50/2016, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

6. La stazione appaltante procede allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

Art. 15 - Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 16 - Fallimento ed altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 18 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).

2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore.

4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla

legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto e clausole sociali

1. Avuto riguardo all'art. 32, comma 1, della L.P. n. 2/2016 e alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal CCNL per i **DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI**.

2. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale.

3. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.

4. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate dall'intesa territoriale fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013:

- a. minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b. mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c. maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d. eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e. trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f. ROL ed ex festività;
- g. modalità di cambio appalto.

5. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'esecuzione del contratto di appalto. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle suindicate prestazioni.

6. Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione del presente appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'esecuzione del presente appalto l'appaltatore, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

7. Per quanto riguarda il tema dell'imposizione della manodopera in caso di cambio appalto, trovano applicazione le tutele previste nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento individuato nel comma 1.

8. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione

relativa al personale impiegato in questo appalto o, che risulti in forza 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale dell'appalto.

Art. 20 – Sicurezza

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L'appaltatore dovrà adottare le eventuali ulteriori misure che si rendessero necessarie per la prevenzione di qualsiasi tipo di infortunio o di evento dannoso, in particolare deve fornire al personale ogni dispositivo di protezione individuale necessario.
3. L'appaltatore renderà edotto il proprio personale del piano di emergenza che Trentino Sviluppo metterà a sua disposizione.
4. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..
5. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.
6. Per la verifica degli oneri da interferenze si veda il Documento di Valutazione Rischi da Interferenze allegato.

Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 22 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

Art. 23 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) - unico- rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.
4. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 l'appaltatore autorizza sin d'ora la stazione appaltante al trattamento, anche informatico e telematico, ed alla comunicazione dei suoi

dati personali, per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria, connessi al presente contratto.

2. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali relativi ai soggetti con cui entra in contatto nell'esecuzione del presente incarico. Inoltre, i dati raccolti o di cui entra in possesso non possono essere diffusi, pubblicati o comunicati a nessun altro soggetto al di fuori della Committente o altro soggetto da quest'ultima individuato.

Art. 25 - Penali

1. La stazione appaltante, nel caso in cui emergano disservizi imputabili a responsabilità dell'appaltatore, si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

- a. Euro 20,00 (venti/00) per ogni ora, che si risconterà essere ingiustificatamente priva della copertura del servizio di segreteria/portierato diurna negli orari previsti, con un raddoppio dell'ammontare orario sin dalla prima ora se la "non copertura" supera le 5 ore/giorno;
- b. Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni ora, che si risconterà essere ingiustificatamente priva della copertura del servizio di segreteria/portierato notturna negli orari previsti, con un raddoppio dell'ammontare orario sin dalla prima ora se la "non copertura" supera le 3 ore/giorno.

2. L'irrogazione delle penali è preceduta da una contestazione scritta formulata dalla stazione appaltante, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

3. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.

4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Art. 26 - Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvede a mettere formalmente in mora tramite PEC l'appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 27 - Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 26, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione del servizio;
- c. subappalto non autorizzato;
- d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 17 del presente capitolato;
- e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 15, comma 3, del presente capitolato;

- g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 25, comma 4, del presente capitolato;
- h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- i. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
- j. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

5. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 28 - Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 29 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

Art. 30 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 31 - Spese contrattuali


1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 32 - Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato l'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel "Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012", dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione "Società Trasparente" del sito internet istituzionale (https://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Societ%C3%A0_Trasparente/Altri_contenuti/Altri_contenuti.aspx), e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.

Art. 33 - Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.



WCU WCU WCD WCD

WC

CED

UFFICIO 3

LT

UFFICIO 4

WCH

SALA RIUNIONI
59 mq

UFFICIO 2

PORTINERIA

UFFICIO 1

WC

RIS

RIS

POLO DI TRENTO - PIANO TERRA